



COMUNE DI TORRE MONDOVÌ

PROVINCIA DI CUNEO

Copia Albo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 IN DATA 30/05/2022

OGGETTO:

Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022.

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di maggio alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TARAVELLO Gianrenzo - Presidente	Sì
2. MELINO Margherita in Sernia - Vice Sindaco	Sì
3. GIACCONE Andrea - Assessore	Sì
4. BRUZZONE Enrica - Consigliere	Sì
5. D'AMATO Luigi - Consigliere	Sì
6. MARCHESE Paolo - Consigliere	Sì
7. RIGOLETTO Roberta - Consigliere	Sì
8. ROATTINO Alberto - Consigliere	Sì
9. DAPIAGGI Anna Maria - Consigliere	Sì
10. BONGIOVANNI Luca - Consigliere	Sì
11. FARINELLI Massimo - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza il Vice Segretario Comunale Signor Dr. Giorgio Rinaldi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor TARAVELLO Gianrenzo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto al numero 5 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- premesso che, secondo quanto previsto dall'articolo 174 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali”, questo Comune, con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 2 maggio 2022, ha approvato il bilancio di previsione pluriennale 2022-2024 e con esso la manovra tariffaria e regolamentare dei tributi comunali, conformemente alla normativa in allora vigente;
- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 2 maggio 2022, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, come previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 s.m.i., dagli articoli 170 e 174 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. e dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2022-2024;
- dato atto che il comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 s.m.i. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)”, stabilisce che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe ed il regolamento della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- dato altresì atto che l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni nella legge 25 febbraio 2022 n. 15, ha previsto che a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1 della legge n. 147/2013 s.m.i., i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il 30 aprile di ciascun anno;
- rilevato che per la determinazione dei costi da coprire con la componente rifiuti il comma 683 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 s.m.i. prevede che il Consiglio comunale approvi il piano finanziario del servizio rifiuti, necessario alla determinazione delle tariffe TARI destinate a garantire la copertura integrale dei costi del servizio come determinati in base alla metodologia del Metodo Tariffario Rifiuti Arera periodo regolatorio 2022-2025, a mente di quanto indicato dal comma 654 del medesimo articolo 1;
- visto l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 s.m.i. (Legge di Bilancio per l'esercizio 2018 e 2018-2020), con il quale sono state attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico le funzioni di regolazione e controllo anche in materia di rifiuti, e la conseguente ridenominazione in "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)";
- verificato che in data 31 ottobre 2019, a conclusione di un percorso finalizzato alla regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti ed all'istituzione di un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) – Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati, ha adottato le deliberazioni n. 443/2019/R/rif concernente la "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e n. 444/2019/R/rif concernente le "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati";
- dato atto che la citata deliberazione ARERA n. 443/2019 individua nell'ente territorialmente competente il soggetto deputato alla definizione del piano finanziario con il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), il quale provvede poi alla trasmissione al Comune per la definizione delle tariffe della TARI;

- considerato che il Comune di Torre Mondovì fa parte dell'Azienda Consortile Ecologica Monregalese (ACEM), alla quale, in base a quanto previsto dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 s.m.i. e alla successiva Legge Regione Piemonte n. 24 del 24 ottobre 2002, compete, tra l'altro, l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture di servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici e alle discariche, effettuando altresì la scelta ed esercitando i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori;
- rilevato dunque che appartiene alla predetta Azienda il ruolo di ente territorialmente competente, come definito nella citata deliberazione ARERA n. 443/2019, al fine della definizione del piano finanziario di bacino con il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), provvedendo poi a trasmettere a ciascun Comune consorziato, per la parte di propria esclusiva spettanza, le risultanze del Piano Finanziario, al fine di consentire la definizione delle tariffe della TARI per l'anno di riferimento;
- richiamata la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, con la quale è stato approvato il "Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)";
- richiamata altresì la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, con la quale è stato approvato il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione rifiuti urbani (TQRIF) ove è previsto che l'Ente Territorialmente Competente, provveda a determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dai gestori dei singoli servizi che compongono servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, per tutta la durata del piano economico finanziario 2022-2025;
- dato atto che ACEM, ente territorialmente competente, ha provveduto, con propria deliberazione consortile n. 9 dell'8 aprile 2022, ad adottare, per tutti i comuni facenti parte del Consorzio, lo schema regolatorio "I-Livello qualitativo minimo", in assenza di qualità contrattuale e tecnica, con i relativi riflessi in termini di limite di crescita per il PEF MTR-2 periodo 2022-2025;
- considerato che, secondo quanto previsto dai commi 651-652 dell'articolo 1 della già citata legge n. 147/2013 s.m.i., qualora non disponga di altri criteri oggettivi, nella commisurazione della tariffa il Comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 s.m.i.;
- considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ha pubblicato in data 8 febbraio 2018 le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013", dalle quali emerge che i fabbisogni standard del servizio rifiuti costituiscono un paradigma di confronto per permettere all'Ente locale, di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti, di cui va tenuto conto per poter nel tempo intraprendere iniziative di propria competenza finalizzate a ricondurre il costo effettivo sostenuto allo standard rilevato, nel caso in cui i maggiori costi non derivino da livelli più elevati del servizio erogato. Tutto in ciò in considerazione del fatto che la disciplina della TARI presenta già una sua completezza in termini di individuazione dei costi per predisporre il piano finanziario e che la sede principale della determinazione dei costi del servizio è data dal piano finanziario rinnovato annualmente e redatto a cura del gestore del servizio;
- viste le risultanze dei fabbisogni standard anno 2021, come determinati dal Ministero dell'economia e delle finanze e rilevato che, nella determinazione del PEF per l'esercizio 2022 sono state verificate le risultanze dei fabbisogni standard da parte di ACEM, quale benchmark di riferimento;

- visto il verbale di deliberazione del Consiglio d'Amministrazione di ACEM (Ente Territorialmente Competente) n. 20 del 28 aprile 2022 avente all'oggetto "Validazione del Piano economico finanziario (PEF) Tari MTR-2 periodo regolatorio 2022/2025 Comuni lotto B (Briaglia – Frabosa Sottana – Frabosa Soprana – Magliano Alpi – Monastero Vasco – Monasterolo Casotto – Montaldo Mondovì – Pamparato – Piozzo – Roccaforte Mondovì – San Michele Mondovì – Torre Mondovì – Vicoforte)", trasmessa a questo Comune in data 19 maggio 2022 (nota protocollo n. 0003823/1.1.102);
- dato atto che, con propria deliberazione adottata in precedenza nella seduta consiliare odierna, questo Consiglio ha approvato il PEF per il periodo regolatorio 2022-2025, le cui risultanze finali risultano essere le seguenti:

Voce di costo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Componente variabile	49.640,00	49.600,00	49.430,00	49.074,00
Componente fissa	17.069,00	16.903,00	16.814,00	16.761,00
Totale	66.709,00	66.502,00	66.244,00	65.835,00

- verificato che, di conseguenza, il gettito da raggiungere, per il pareggio in entrata dei costi fissati dal PEF 2022, adottato con il Metodo Tariffario Rifiuti periodo regolatorio 2022-2025, come sopra esposto, è pari a complessivi € 66.709,00 di cui € 17.069,00 relativi alla quota fissa della tariffa ed € 49.640,00 relativi alla quota variabile;
- dato atto che per raggiungere tale gettito occorre procedere con una manovra tariffaria;
- verificato, di conseguenza, che la quota da porre in capo agli utenti del servizio rifiuti risulta essere di complessivi € 66.709,00;
- dato atto che, nella definizione delle tariffe della TARI, il gettito da conseguire viene innanzitutto suddiviso fra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, in base alla ripartizione dei costi imputabili a ciascuna macrocategoria;
- preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato articolo 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;
- acquisiti i pareri favorevoli:
 - in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa da parte del responsabile dell'area "Tributi" – Taravello Gianrenzo, sindaco, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";;
 - in ordine alla regolarità contabile, espresso dalla responsabile dell'area "Finanziaria" – Rinaldi Giorgio, vice Segretario comunale reggente, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";;
 - dell'organo di revisione, espresso con verbale n. 6 del 30 maggio 2022, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",

con votazione espressa per alzata di mano:

Presenti: 10
 Favorevoli: 10
 Astenuti: 0

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Torre Mondovì. Responsabile Procedimento: Dho G. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Contrari: 0

delibera

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare come segue le tariffe TARI da applicare per l'anno 2022 e discendenti dal PEF approvato e trasmesso da ACEM in qualità di ente territorialmente competente, nell'articolazione, criteri, riparto dei costi, coefficienti e misure indicate nei prospetti redatti in conformità al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999 s.m.i.:

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,29683	0,24934	0,80	181,39519	0,38742	56,22090
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,29683	0,29089	1,40	181,39519	0,38742	98,38657
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,29683	0,32058	1,80	181,39519	0,38742	126,49702
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,29683	0,34432	2,60	181,39519	0,38742	182,71792
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,29683	0,36807	3,20	181,39519	0,38742	224,88360
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,29683	0,38588	3,40	181,39519	0,38742	238,93882

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,17640	0,05645	2,60	0,18810	0,48906
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,17640	0,11819	5,51	0,18810	1,03643
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,17640	0,06703	3,11	0,18810	0,58499
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,17640	0,05292	2,50	0,18810	0,47025
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,17640	0,18875	8,79	0,18810	1,65340
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,17640	0,14112	6,55	0,18810	1,23206
107-Case di cura e riposo	1,00	0,17640	0,17640	8,19	0,18810	1,54054
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	0,17640	0,19933	9,30	0,18810	1,74933
109-Banche ed istituti di credito	0,58	0,17640	0,10231	4,78	0,18810	0,89912
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,17640	0,15347	7,11	0,18810	1,33739
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,17640	0,18875	8,80	0,18810	1,65528
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,82	0,17640	0,14465	6,50	0,18810	1,22265
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,17640	0,16229	7,55	0,18810	1,42016
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,17640	0,07585	3,50	0,18810	0,65835
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,17640	0,09702	4,50	0,18810	0,84645
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,17640	0,85378	39,67	0,18810	7,46193
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,17640	0,64210	29,82	0,18810	5,60914
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	0,17640	0,41983	19,55	0,18810	3,67736
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,17640	0,27166	12,59	0,18810	2,36818
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,17640	1,06898	49,72	0,18810	9,35233
121-Discoteche, night club	1,04	0,17640	0,18346	8,56	0,18810	1,61014

3. di precisare che le Tariffe della TARI di cui al precedente punto 2) sono maggiorate del TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale - articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992 s.m.i.), come previsto dall'articolo 1, comma 666, della legge n. 147/2013 s.m.i., nella misura del 5 per cento sull'importo del tributo.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- visto l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

- riconosciuta l'urgenza di provvedere, al fine di consentire l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi,
- con voti unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

<p>Parere di regolarità tecnica e amministrativa (articolo 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.)</p>
--

Parere di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa: ***FAVOREVOLE***

Torre Mondovì, lì 30/05/2022

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TRIBUTI
F.to Gianrenzo Taravello

<p>Parere di regolarità contabile (articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.)</p>

Parere in ordine alla regolarità contabile: ***FAVOREVOLE***

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Dr. Giorgio Rinaldi

Torre Mondovì, lì 30/05/2022

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: TARAVELLO Gianrenzo

II VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Giorgio Rinaldi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dalla data odierna ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Torre Mondovì, lì 12/06/2022

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dr. Giorgio Rinaldi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 267/2000.
- ☐ La presente deliberazione é stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 267/2000.

Torre Mondovì, lì _____

Il Vice Segretario Comunale
F.to: Dr. Giorgio Rinaldi

Copia conforme all'originale.
Torre Mondovì, 12/06/2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giorgio Rinaldi